

GIOVANNI BATTISTA VARNIER

SINODI DIOCESANI BOBIENSI DEL XVII SECOLO

PREMESSA

Nell'ambito di una ricerca avente ad oggetto « Sinodi e altre fonti canonistiche dei secoli XVI e XVII concernenti l'attuazione dei decreti tridentini nella provincia ecclesiastica di Genova »¹, negli *Archivi storici bobien* sono stati rinvenuti i manoscritti di quattordici sinodi celebrati in quella diocesi tra la fine del Cinquecento e il Seicento². Ciò appare superiore ad ogni previsione in quanto, se da un lato l'indagine è stata nella sua globalità pienamente positiva per il rilevante numero di documenti sinodali reperiti, per altre diocesi allora suffraganee della Chiesa metropolitana genovese³ non sono mancate difficoltà nella ricostruzione di un elenco dei sinodi ivi tenuti, mentre nei loro atti si registrano irrimediabili perdite⁴.

Orbene, senza pregiudicare lo sviluppo che i futuri studi potranno assumere⁵, ci pare interessante anticipare in questa sede alcune considerazioni

¹ L'indagine, destinata nella sua prima fase al reperimento di tutti gli atti sinodali, fa capo alla cattedra di Elementi di diritto ecclesiastico dell'Università di Genova ed è diretta dal prof. Lazzaro Maria de Bernardis.

² Cfr. Archivi storici bobien, *Fondo archivio vescovile, Cartella Sinodi*. Detti manoscritti, con la collaborazione di mons. Michele Tosi, archivista della Curia vescovile di Bobbio, e un finanziamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono stati xeroriprodotti e vengono conservati presso l'Istituto di Studi Giuridici dell'Università di Genova. Di questa copia ci siamo valsi per l'elaborazione del presente studio.

³ Queste erano: Albenga, Bobbio, Brugnato, Mariana e Accia, Nebbio, Noli. Ad esse dobbiamo aggiungere Luni-Sarzana che, immediatamente soggetta alla Santa Sede, era stata unita alle predette diocesi ai fini della partecipazione al Concilio provinciale e dell'applicazione locale dei decreti tridentini.

⁴ Infatti, ad eccezione dell'archidiocesi genovese le cui costituzioni sinodali sono state raccolte in una edizione ottocentesca, per le altre diocesi la ricerca si è presentata assai laboriosa, rivelando altresì un numero estremamente variabile di sinodi celebrati.

⁵ Conclusa la fase di ricerca, i testi delle diverse costituzioni sinodali, aventi origine lontana nello spazio e nel tempo, formeranno oggetto di una elaborazione sinottica di natura storico-giuridica, così da permettere la ricostruzione del diritto canonico territoriale vigente nell'ambito della provincia ecclesiastica e l'osservazione di quando e come le norme tridentine acquistarono efficacia localmente.

a proposito dei sinodi di Bobbio che si segnalano, in particolare, per la frequenza con cui furono celebrati e la quantità di documenti pervenuti. Questi ultimi costituiscono una fonte davvero privilegiata per lo studio non solo della storia del diritto canonico, ma anche delle istituzioni ecclesiastiche e della storia locale religiosa e civile⁶ verso cui, solo di recente, gli studiosi hanno incominciato a volgere la loro attenzione⁷.

Prima di procedere oltre ricordiamo soltanto che il sinodo diocesano, istituto canonico che vanta origini assai remote⁸, è costituito dall'assemblea del clero della diocesi convocata e presieduta dal suo vescovo ed ebbe, negli anni seguenti il Concilio di Trento, accanto agli scopi consueti di pubblicazione dei decreti dei concili provinciali, di riaffermazione degli editti e delle altre disposizioni vescovili, della *morum correctio*, quello precipuo di applicazione territoriale delle norme tridentine al fine di ottenere un adeguamento della legislazione universale della Chiesa alle diverse esigenze pastorali e istituzionali dei tempi e dei luoghi⁹.

⁶ L'Alberigo, a proposito del valore dei dati che per tale via possono essere raccolti, osserva che se anche questo è « spesso limitato per la ripetizione meccanica di elementi ormai sorpassati, [sinodi e atti di visite] sono sempre vie maestre per conoscere lo stato della cura d'anime e della vita religiosa »: G. ALBERIGO, *Studi e problemi relativi all'applicazione del Concilio di Trento in Italia (1945-1958)*, in « Rivista storica italiana », LXX, 1958, p. 251.

⁷ Tra i lavori in questo senso, ricordiamo F. MOLINARI, *Visite e sinodi pretridentini a Piacenza*, in *Problemi di vita religiosa in Italia nel Cinquecento*. Atti del convegno di storia della Chiesa in Italia (Bologna, 2-6 settembre 1958), Padova 1960, p. 241 e sgg.; A. MORONI, *L'attività sinodale nella diocesi di Recanati*, estratto dagli « Annali della Università di Macerata », XXIII, 1959, p. 313 e sgg.; M. MARIOTTI, *Documenti per lo studio della vita religiosa e sociale calabrese nel Vicereame: i concili e sinodi postridentini*, in *Atti del III Congresso storico calabrese*, Napoli 1963, p. 307 e sgg.; IDEM, *Concili provinciali e sinodi diocesani postridentini in Calabria*, in « Rivista di storia della Chiesa in Italia », XXI, 1967, p. 461 e sgg.; XXVII, 1973, p. 130 e sgg. Con un'ottica moderna ci pare anche condotto il vecchio studio di F. G. SAVAGNONE, *Concili e Sinodi di Sicilia. Struttura giuridica - storia*, Palermo 1910. Utili sussidi sono rappresentati dai recenti cataloghi a cura di S. DA NADRO, *Sinodi diocesani italiani. Catalogo bibliografico degli atti a stampa 1534-1878*, Città del Vaticano 1960; IDEM, 1879-1960, Milano 1962; J. T. SAWICKI, *Bibliographia synodorum particularium*, S. Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus e Civitate Vaticana, Città del Vaticano 1967.

⁸ Cfr. A. PIOLA, *Sinodo*, in « Novissimo Digesto Italiano », XVII, Torino, 1970, pp. 457-458.

⁹ Erano invece ricordi medievali le funzioni giudiziarie del sinodo delle quali restava traccia nell'istituto dei *testes* sinodali, con il compito di inquisire sulla gestione

Tra gli altri provvedimenti volti a conseguire un migliore governo delle diocesi il Concilio accrebbe, dunque, l'importanza del sinodo¹⁰, ribadendo per i vescovi l'obbligo della celebrazione annuale e comminando pene canoniche per gli inadempienti¹¹. Così, a differenza dei sinodi o concili provinciali che — convocati dopo il Tridentino — non ebbero più vera vita¹², i sinodi diocesani continuarono ad essere adunati con una frequenza che, pur non essendo quella imposta dai canoni, era in qualche caso, come quello che veniamo considerando, davvero notevole e le disposizioni allora emanate ci danno le caratteristiche del diritto locale che, informato alle peculiarità dell'organizzazione e delle consuetudini delle singole diocesi, costituisce quasi una deviazione dal diritto comune.

LA DIOCESI DI BOBBIO E I SUOI VESCOVI

Nel sinodo diocesano soltanto il vescovo, promulgandone i decreti, esercita il potere di legiferare¹³; esiste quindi uno stretto legame tra le figure dei vescovi e la celebrazione dei sinodi e, pertanto, proprio per indirizzare e confermare un'indagine quale è quella che stiamo compiendo, appare essenziale la ricostruzione della cronotassi episcopale, accertando anche per ogni vescovo, se per il periodo in cui rimase al governo della diocesi

dei parroci, sulla moralità del clero e sulla retta amministrazione dei benefici, presentando al vescovo le eventuali accuse.

¹⁰ Non appare fuori luogo l'interesse rivolto dal Tridentino nei confronti dei sinodi giacché essi sono *ab antiquo*: « uno de' mezzi più efficaci per sostenere nella Chiesa l'unità e la fede »: G. MORONI, *Sinodo*, in *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, LXV, Venezia 1854, p. 264.

¹¹ La sessione XXIV (*De reformatione*, can. II), riprendendo una analoga prescrizione del Concilio di Basilea (sessione XV), stabiliva: *Synodi quoque dioeceseanae quotannis celebrentur, ad quas exempti etiam omnes, qui alias, cessante exemptione, interesse deberent nec capitulis generalibus subduntur, accedere teneantur; ratione tamen parochialium aut aliarum saecularium ecclesiarum, etiam annexarum, debeant ii, qui illarum curam gerunt, quicumque illi sint, synodo interesse. Quodsi in his tam metropolitani quam episcopi et alii suprascripti negligentes fuerint, poenas sacris canonibus sancitas incurrant.*

¹² Cfr. E. FRIEDBERG-F. RUFFINI, *Trattato di Diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, Torino 1893, p. 313.

¹³ Il vescovo deve ricercare il consiglio ma non necessariamente il consenso dei presenti; dai canonisti è spesso ripetuta la massima *Si non placet vobis, placet nobis*, con la quale l'ordinario supererebbe eventuali resistenze dei presenti.

abbia tenuto qualche sinodo. Ma le fonti, che non mancano per chi voglia conoscere le più antiche vicende bobbiensi¹⁴, presentano per l'età moderna non poche lacune, restando l'interesse degli studiosi per Bobbio rivolto ai suoi medievali splendori.

La diocesi, infatti, posta ai confini di Lombardia, Liguria ed Emilia, può vantare, dal 612, un eminente passato; in quell'anno S. Colombano fondava una abbazia *nullius dioecesis* che divenne presto celebre e ricca di vasti possedimenti; attorno ad essa si andò formando un borgo, primo nucleo della cittadina, mentre il territorio già soggetto al governo degli abati, allorché dopo il mille si ebbe la costituzione della diocesi, rappresentò l'ambito della giurisdizione dei vescovi i quali, col titolo di conti, l'ebbero anche in feudo.

Scomparsa poi la grande tradizione monastica e con essa la sua influenza spirituale e politica, scomparso anche il cospicuo patrimonio dell'abbazia, nel XVII secolo Bobbio, che contava una cinquantina di parrocchie, restava duplicemente vincolata a Milano, cui era politicamente soggetta¹⁵, e a Genova, cui era suffraganea. Si comprende quindi come, per quegli anni di decadenza, le notizie di cui disponiamo relativamente alla vita e alle attività dei diversi vescovi sono davvero poche¹⁶.

Secondo il vecchio lavoro dell'Ughelli avrebbe convocato sinodi solo uno dei vescovi che qui ci interessano¹⁷; il Bima si limita a pubblicare un elenco corredandolo con scarse indicazioni¹⁸, mentre neppure il Cappeletti

¹⁴ Si vedano, ad esempio, gli atti del « Convegno storico colombaniano »: *San Colombano e la sua opera in Italia* (Bobbio 1-2 settembre 1951), Bobbio 1953.

¹⁵ Per i rapporti dei vescovi con le autorità del Ducato: cfr. A. BAZZI, *Vescovi di Bobbio*, in *Colombano pioniere di civilizzazione cristiana europea*, Bobbio 1973, pp. 275-279.

¹⁶ Nell'ambito della locale storia ecclesiastica i secoli dal XVI al XVIII sono i meno conosciuti; un certo sviluppo si ebbe invece nell'Ottocento con diversi studi fioriti attorno alla figura del Gianelli. Cfr. P. VERRUA, *Bibliografia bobbiense*, Piacenza 1936.

¹⁷ F. UGHELLI, *Italia sacra...*, t. IV, Venezia 1719, (ristampa anastatica, Bologna 1973), coll. 948-950. Ancora più insufficienti risultano il P. B. GAMS, *Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae*, Ratisbona 1873, p. 813; P. GAUCHAT (continuatore di C. EUBEL), *Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi*, vol. IV, Münster 1935, (ristampa anastatica, Padova 1960), p. 117.

¹⁸ Cfr. P. L. BIMA, *Serie cronologica dei Romani Pontefici e degli Arcivescovi e Vescovi di tutti gli Stati di terraferma di S.S.R.M. e di alcune del Regno di Sardegna*, 2^a ediz., Torino 1842, pp. 246-247.

aggiunge qualcosa di nuovo¹⁹. Sebbene composta quasi due secoli or sono e basata in parte sull'Ughelli, dà invece notizia della celebrazione di parecchi sinodi la *Series Episcoporum Bobiensium majori ex parte ex MS. hujus Columbianae Bibliothecae, et ex Ughelio extracta* del Rossetti²⁰. Ci sono poi degli elenchi, conosciuti come *Series ac notitia conventuum synodaliū Bobiensium*, pubblicati rispettivamente insieme agli atti dei sinodi dei vescovi Gaspare Lancellotti-Birago²¹ e Giovanni Battista Porrati²², elenchi ripresi anche dai continuatori del Mansi²³, che ci permettono una ricostruzione delle celebrazioni sinodali svoltesi nella diocesi²⁴.

¹⁹ Cfr. G. CAPPELETTI, *Le Chiese d'Italia*, vol. XIII, *Chiese degli Stati Sardi*, Venezia 1857, pp. 658-660.

²⁰ Cfr. B. ROSSETTI, *Bobbio illustrato*, vol. III, Torino [1795], pp. 40-46. Ricordiamo anche: P. G. PEZZI, *Serie cronologica dei Vescovi di Bobbio offerta all'Ill. e Rev. Mons. Antonio Gianelli*, Voghera 1838.

²¹ Cfr. *Synodus dioecesis bobiensis XVI quam illustrissimus et reverendissimus D.D. Gaspar Lancellottus Biragus, Dei et apostolicae sanctae Sedis gratia episcopus bobiensis et comes celebrabat anno Domini MDCCLVII, diebus IV, V et VI mensis maii in sua cathedrali ecclesia, sanctissimo Domino nostro Benedicto XIV pontifice maximo feliciter regnante*. Mediolani, in regia curia, 1758, fol. 5.

²² Cfr. *Synodus dioecesis bobiensis ab ill.mo ac rev.mo D.D. Ioanne Baptista Porraii, episcopo bobiensi et comite praelato domestico SS. D.N. Leonis PP. XIII assistente solio pontificio habita in cathedrali ecclesia diebus XVII, XVIII, XIX octobris an. Domini MDCCCXCIX*. Genuae, ex typographia archiepiscopali, 1900, pp. IX-XI.

²³ Cfr. J. D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, voll. 36 bis e 36 ter, edizione anastatica, Graz 1961.

²⁴ Aggiornando tali elenchi con i sinodi più recenti, il panorama sinodale della diocesi di Bobbio dal Concilio di Trento ad oggi dovrebbe presentarsi nel modo seguente:

1565	Francesco Abbondio Castiglioni
?	» » »
1574	Eugenio Camussi
1603	Camillo Olario
1606	» »
1609	Marco Antonio Bellini
1621	Francesco Maria Abbiati
1625	» » »
1633	» » »
1653	Alessandro Porro
1655	» »

Da tale ricostruzione emerge che non sarebbe privo di interesse prendere in esame anche i sinodi del '700-'800, sebbene nei due secoli siano appena sei; presentano, ad esempio, elementi degni di nota quelli tenuti nel 1740 e 1742, quindi con appena un anno di intervallo, dal domenicano Giuseppe Lodovico de Andujar, e quelli del 1840 e 1844 che contengono le disposizioni emanate dal santo vescovo Antonio Gianelli. Ma fu il Seicento che vide il massimo sviluppo delle riunioni sinodali²⁵ e il caso di Bobbio ci fornisce conferma di come l'impulso del Tridentino, relativamente alla celebrazione dei sinodi, andò scemato con il passare dei decenni.

Governò la diocesi per una parte del Cinquecento e i primissimi anni del nuovo secolo monsignor Eugenio Camussi, vescovo di Bobbio dal 1568 al 1602. Di lui parlano con qualche dettaglio l'Ughelli e il Rossetti²⁶ senza però fare cenno al sinodo celebrato il 7 marzo 1574²⁷.

Alla sua morte venne chiamato a succedergli Camillo Olario²⁸, il quale

1664	Bartolomeo Capra
1674	» »
1684	» »
1729	Carlo Cornaccioli
1740	Lodovico de Andujar
1742	» » »
1757	Gaspere Lancellotti-Birago
1840	Antonio Maria Gianelli
1844	» » »
1899	Giovanni Battista Porrati
1925	Pietro Calchi Novati
1958	Pietro Zuccarino.

²⁵ Osserva il DA NADRO nella *Avvertenza* al suo catalogo bibliografico che: « dal Concilio di Trento fino alla prima metà del secolo XVIII, si ebbe in Italia una larga fioritura di riunioni sinodali (con sviluppo massimo nel secolo XVII, e periodi successivi di stasi, derivata principalmente da condizioni storiche e politiche generali): S. DA NADRO, *Sinodi diocesani, 1534-1878*, cit., p. V.

²⁶ Entrambi in termini pressoché identici e non lusinghieri ricordando anche che il Camussi morì a Roma, il che può far presupporre che non avesse risieduto per molto tempo in diocesi: F. UGHELLI, op. cit., col. 949; B. ROSSETTI, op. cit., p. 41; cfr. inoltre S. BORRANI, *Mons. Eugenio Camuzzi da Lugano, vescovo di Bobbio*, in « Ticino Sacro. Memorie religiose sulla Svizzera Italiana », Lugano 1896, pp. 409-411 e L. TACHELLA, *Il cardinale Francesco Abbondio Castiglione, vescovo di Bobbio*, Bobbio 1972, p. 22 e segg.

²⁷ La notizia si ricava dal MANSI (op. cit., vol. 36 bis, coll. 123-124): *Synodus dioecesis Bobiensis in Italia, celebrata die 7 martii 1574 sub Eugenio Camussi, episcopo Bobiensis*.

²⁸ Come di consueto i cognomi italiani dei vescovi si conformano a quelli ripor-

ci appare come un vescovo riformatore che non solo portò a termine due sinodi²⁹: *Synodum non semel habuit*, ma si distinse per le doti di carità: *Dioecesisque summa charitate inuisit* e fu destinato a visitatore apostolico della diocesi di Pavia, dove morì nel gennaio 1607³⁰.

Il successore Marco Antonio Bellini (o Bellino), dopo aver ricoperto numerosi incarichi ecclesiastici³¹, resse la diocesi dal 1607 al 1618, celebrando un sinodo³² il 24 ottobre 1609³³.

Francesco Maria Abbiati, dei canonici regolari lateranensi, fu vescovo di Bobbio dal 1618 al 1650 e — come scrisse il Cappeletti —: « lasciò buona fama di vigilante e premuroso pastore »³⁴, adunando, nel suo lungo episcopato, ben tre sinodi³⁵, il 28 aprile 1621, il 16 aprile 1625 e il 20 aprile 1633³⁶.

Milanese come l'Abbiati fu Alessandro Porro dell'Ordine dei teatini;

tati dal GAMS (op. cit.) e dall'EUBEL (op. cit.). Nel caso di questo vescovo originario di Alessandria, il cognome latino Aularius (Aularicus per il ROSSETTI) nelle indicazioni archivistiche dell'inventario dei sinodi lo troviamo trascritto come Aulari.

²⁹ *Synodus dioecesis Bobiensis in Italia, celebrata die 2 iunii 1603, sub Camillo Olario, episcopo Bobiensi*: J. D. MANSI, op. cit., vol. 36 bis, coll. 941-942. *Synodus dioecesis Bobiensis in Italia celebrata die 11 aprilis 1606, sub Camillo Olario, episcopo Bobiensi, ibid.*, coll. 959-960.

³⁰ Cfr. F. UGHELLI, op. cit., col. 949; B. ROSSETTI, op. cit., pp. 41-42. Il Cappeletti aggiunge: « Tenne più volte il sinodo diocesano e più volte visitò la diocesi »: G. CAPPELETTI, op. cit., p. 658.

³¹ Tra l'altro: *a S. Carolo Archiepiscopo Clericus, mox Canonicus Ordinarius Metropolitanæ Ecclesiæ, et Archiepiscopalis Cancellarius factus*: B. ROSSETTI, op. cit., p. 43.

³² Il ROSSETTI (op. cit., p. 43) ne dà notizia nei termini seguenti: *Coactæ ab ipso Synodi MS. pauca supersunt*.

³³ Cfr. J. D. MANSI, op. cit., vol. 36 bis, coll. 981-984; il Verrua ne posticipa la celebrazione di un anno: *Synodus diocesana Marci Antonii Bellini, episcopi bobiensis de anno 1610*: P. VERRUA, op. cit., p. 61, n. 524.

³⁴ Cfr. G. CAPPELETTI, op. cit., p. 660. Un identico giudizio nel: *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques*, t. IX, Parigi 1937, col. 283: « Un autre évêque remarquable fut François-Marie Abbiate Milanais, élu en 1618, ... a laissé la réputation d'un pasteur zélé et vigilant ».

³⁵ *Synodi quoque ab eodem habitæ sanctiones in Episc. Archiv. asservantur MS.*: B. ROSSETTI, op. cit., p. 44.

³⁶ Cfr. J. D. MANSI, op. cit., vol. 36 ter, coll. 83-86; 117-118; 205-206.

creato vescovo nel 1650 morì a Milano nel 1660. Anch'egli distintosi per lo zelo pastorale³⁷, indisse due sinodi, uno il 20 aprile 1635³⁸, che è ricordato come il primo di Bobbio pubblicato a stampa³⁹, e l'altro il 9 aprile 1655⁴⁰.

Dal 1661 nuovo vescovo fu Bartolomeo Capra; costruì il seminario diocesano, compì le visite pastorali e convocò tre sinodi⁴¹: il 26 aprile 1664, il 3 settembre 1674 e il 9 aprile 1684⁴². Morì a Milano, sua città natale, nel 1693.

Nell'ultimo scorcio di secolo troviamo i vescovi Carlo Giuseppe Morozzo (dal 1693 al 1698, anno in cui fu traslato a Saluzzo) e Ambrogio Croce (dal 1698 al 1713); non risulta che entrambi abbiano celebrato sinodi.

I DOCUMENTI SINODALI

In circa un centinaio d'anni (dal 1574 al 1684) nella diocesi di Bobbio sei vescovi indissero dunque dodici sinodi; consideriamo ora, un poco in dettaglio, i testi delle singole costituzioni sinodali⁴³. Per la parte manoscritta trattasi di 516 pezzi, del formato di cm. 30 x 20; la scrittura,

³⁷ *Pacis amator semper fuit, eumque in populo conservare semper studuit, seditiones et discordias componendo. Cum Dominis Feudatariis amicitiam semper servavit. Suum Clerum ita semper coluit, ut etiam illum reprehendendo amaretur ab omnibus*: B. ROSSETTI, op. cit., pp. 44-45.

³⁸ Cfr. J. D. MANSI, op. cit., vol. 36 *ter*, coll. 323-326.

³⁹ *Synodi, quam peregit, acta, prima sunt, quae inveniantur impressa Mediolani per Ludovicum Montiam*: B. ROSSETTI, op. cit., p. 45.

⁴⁰ *Synodus dioecesis Bobiensis in Italia, numero X huius sedis, celebrata die 8 aprilis 1655, sub Alexandro Porro, episcopo Bobiensi*: J. D. MANSI, op. cit., coll. 335-340.

⁴¹ Il Rossetti ci dà soltanto notizia di due sinodi: *Ecclesiae suae visitationem suscepit, et Synodorum Dioecesanam semel et iterum habuit; videlicet an. 1674 et 1684. [...] Synodorum ejusdem decreta manuscripta in Episcopali Tabulario asservantur*: B. ROSSETTI, op. cit., p. 45.

⁴² Cfr. J. D. MANSI, op. cit., vol. 36 *ter*, coll. 385-386; 447-448; 449-500.

⁴³ I termini *Constitutiones et Decreta* per indicare la legislazione sinodale venivano usati congiuntamente così da diventare sinonimi. Nei sinodi di Bobbio si impiega però, quasi esclusivamente, l'espressione *Decretum*. Gli *Edicta* designano, invece, il complesso della legislazione vescovile *extra synodum*.

in genere definibile come curialesca, anche se si presenta di agevole lettura, nasconde non poche difficoltà, ed è inoltre mancata ogni possibilità di collazione in quanto i manoscritti conservati a Bobbio devono ritenersi gli unici esemplari. Gli atti a stampa, come già ricordato, si riferiscono ad un solo sinodo.

In ordine cronologico i primi documenti recano la seguente intestazione: *Constitutiones Ill.mi et Rev.mi d. Eugenii Camutii Episcopi Bobiensis et Comitatus editae in synodo dioeclesana bobiensi anno iubilaei 1574 ab indictione, die septima martii*⁴⁴, e si compongono di quindici unità. Dopo un capitolo intitolato *De Hereticis et Magis*, in cui si impone a parroci, sacerdoti e laici di vigilare e denunciare le persone sospette, in modo piuttosto sommario sono trattati i sacramenti, mentre più di sei pagine vengono dedicate alle condizioni dei chierici⁴⁵. L'aspetto singolare è però l'ampio e minuzioso elenco dei casi riservati dove, oltre ai consueti delitti, si colpisce colui che abbandoni i neonati in un luogo sacro, la donna che faccia credere al coniuge che sia suo il figlio frutto di una relazione extraconiugale i pubblici concubini sia chierici che laici; inoltre, chi manometta bilance e altri strumenti di misura⁴⁶, chi non rispetti la quaresima o non si astenga dalle carni il venerdì, i sacerdoti non residenti, quelli che non indossino l'abito ecclesiastico o detengano un beneficio senza titolo⁴⁷. Di questo sinodo negli *Archivi storici bobiensi* esiste una seconda copia che, pur seguendo lo stesso ordine espositivo della prima, presenta alcune varianti; contiene in

⁴⁴ In archivio sono contraddistinti dalla seguente nota: *Sinodo di M. Eugenio Camozzi da Lugano*. E' il primo sinodo del quale si conservano oggidì gli atti, benché in parte soltanto. C e ne sono anzi due copie qui l'una dopo l'altra allegate, perché possa l'una all'altra servire di complemento, quando si trova qualche lacuna o strappo di pagina ».

⁴⁵ *De vita et honestate Clericorum; De Parochis et aliis animarum curatoribus et hospitalibus; De Regularibus et Monialibus*.

⁴⁶ *Qui stateras aut alias mensuras corruperint aut falsificaverint*.

⁴⁷ In chiusura troviamo l'elenco dei giudici e degli esaminatori sinodali e una lunga serie di prescrizioni rivolte ai sacerdoti per indicare in che modo debbano risolvere diversi casi che potrebbero incontrare nello svolgimento del loro ministero. Vi è, infine, l'annuncio che il vescovo *ad preces totius populi existentis in Dioecesi Bobiensi* avrebbe potuto concedere la dispensa per la celebrazione del matrimonio entro un certo grado e permesso ai sacerdoti di godere di due benefici quando i frutti fossero stati esigui.

più il lungo editto vescovile di indizione, mentre tralascia alcune norme dedicate ai secolari dando più spazio a quelle rivolte ai regolari.

Del vescovo Camillo Olario abbiamo gli atti dei due sinodi celebrati rispettivamente nel 1603 e 1606. I primi sono indicati come: *De prima Synodo Diocesana, quam Perillustris et Reverendissimus Dominus Camillus Aularius Episcopus Bobiensis habuit dicta die indicta prout in edicto*⁴⁸; *et de jis, qua in ea facta fuerunt*⁴⁹. Nonostante un certo sviluppo espositivo, assai scadente è l'elaborazione giuridica, tuttavia questi atti sono un documento prezioso per la conoscenza della società del tempo: dall'elenco di coloro che erano tenuti a pagare il tributo al vescovo⁵⁰ si può ad esempio ricavare il nominativo di tutti i titolari dei diversi benefici ma anche, in base all'imposta pagata, quale ne fosse la consistenza. Minuziosa è pure la descrizione delle cerimonie liturgiche che accompagnavano lo svolgimento dei lavori, per regolare i quali in apertura del sinodo furono emanati appositi decreti⁵¹. La parte precettiva vera e propria riguarda, oltre l'obbligo del pagamento del cattedratico, quello della residenza e dell'insegnamento del catechismo; un decreto auspica l'istituzione del seminario diocesano⁵² e un altro la distribuzione dei redditi dei benefici. Infine, mentre non manca il richiamo ad una onesta condotta per i chierici, l'ultima pagina contiene l'elenco dei casi riservati che qui non raggiungono la decina.

⁴⁸ Indetto per *die lunae secunda mensis Junij*, i lavori si protrassero anche nei giorni 3 e 4.

⁴⁹ In archivio come *I° Sinodo Mgr. Camillo Aulari da Alessandria 2.3.4 Giugno 1603*.

⁵⁰ Si tratta del *cathedraticum*, tributo ordinario che deve essere corrisposto annualmente al vescovo *in recognitionem subiectionis et honoris in cathedram episcopalem*, e gravante su *omnes ecclesiae vel beneficia iurisdictioni episcopi subiecta, itemque laicorum confraternitates*. È detto anche sinodatico proprio perché anticamente soleva essere pagato in occasione del sinodo diocesano. A Bobbio l'ammontare del tributo era stabilito in misura proporzionale al reddito e non quindi, come in moltissimi altri casi e come ritenuto da parecchi autori, in modo eguale per tutti i soggetti, così che tale imposta, dal carattere quasi simbolico, viene qui a costituire un vero e proprio onere.

⁵¹ Sempre nella parte procedurale si dà lettura di alcuni canoni del Tridentino, di bolle pontificie e di costituzioni del Concilio provinciale e si nominano, raccogliendone poi il giuramento, i giudici e gli esaminatori sinodali.

⁵² *Seminarium, eo meliori modo quo fieri poterit, constituere et errigere decrevimus*. Si spiega anche che non era stato ancora possibile adempiere a questo obbligo imposto dal Concilio di Trento a causa dell'estrema indigenza della diocesi di Bobbio.

Gli atti del secondo sinodo⁵³, celebrato dal vescovo Olario l'11 e il 12 marzo 1606, presentano un vuoto dal 13° al 24° foglio, tuttavia, anche così mutilati, sono quantitativamente superiori ai precedenti. Divisi in due parti, nella prima delle quali, dopo una dettagliata descrizione della liturgia sinodale, vengono regolati gli aspetti procedurali e le precedenze, troviamo poi la professione di fede, la lettura dell'editto di indizione e dei canoni del Concilio di Trento, la nomina dei giudici e degli esaminatori sinodali e, infine, la riscossione del cattedratico. Solo nella seconda parte si incontrano le vere e proprie norme di diritto positivo riguardanti, tra l'altro, l'abbigliamento degli ecclesiastici, i doveri dei canonici e quelli dei parroci, la celebrazione della messa e una minuta descrizione del cerimoniale e delle condizioni per il trasporto del viatico⁵⁴.

Anche il sinodo del vescovo Antonio Bellini: *Acta Synodi Dioecese Bobiensis Marci Antonii Bellini Bobiensis Episcopi et Comitum Anni 1609*⁵⁵, presenta uno scarso contenuto giuridico, mentre la copia degli atti che ci è pervenuta si segnala per le esemplari caratteristiche di chiarezza e di ordine. In apertura è riprodotto, come di consueto, l'editto di indizione e in esso sono esposte le ragioni che avevano determinato la riunione sinodale e quelle che fino ad allora l'avevano ritardata⁵⁶. Tra le disposizioni emanate ne ricordiamo una recante l'inconsueto titolo di *Decretum de modo vivendi*, contenente norme di condotta morale per i chierici, e quella *De oratione ob causas publicas* in cui, per la prima volta, troviamo la pre-

⁵³ *De secunda Synodo Dioecese, quam Perillustris et Reverendissimus Dominus Camillus Aularius episcopus Bobiensis, habuit dicta die indicta prout in edicto, et de iis qua in ea facta fuerunt.*

⁵⁴ Vi sono, inoltre, una serie di prescrizioni che vanno dalle particolari situazioni che si possono incontrare nella celebrazione del matrimonio alle preci da recitarsi in caso di grandine. Nell'elenco di casi riservati, più dettagliato del precedente, sono puniti, tra gli altri, *Qui praeceptum de observatione festorum violaverit, ita ut violatio sit peccatum mortale* e i sacerdoti che giochino a carte o a dadi, oppure detengano *archibutios a rota*.

⁵⁵ Si tenne il 21 ottobre, non il 24 come abbiamo visto indicato dal Mansi, anzi dalla lettura degli atti apprendiamo che si adunò una prima volta la sera del 20.

⁵⁶ Il Bellini volle accompagnare l'editto con una *Epistola ad Vicarios foraneos, Archipresbiteros et Curatos* nella quale, in volgare, raccomandava a tutti i sacerdoti di impegnarsi per la buona riuscita dell'evento con le preghiere e con l'eseguire fedelmente le disposizioni vescovili.

ghiera per il sovrano⁵⁷. Viene poi ripubblicato, senza alcuna variazione, un precedente editto vescovile contenente l'elenco dei casi riservati⁵⁸, mentre gli atti si chiudono con la nomina degli insigniti alle cariche di curia, l'elenco di tutti i benefici ecclesiastici, compresi i legati pii e le cappellanie, l'esazione del cattedratico e le intimidazioni per gli assenti non giustificati⁵⁹.

Come abbiamo visto tre sinodi in dodici anni furono celebrati da mons. Francesco Maria Abbiati che, lasciandoci un totale di 161 manoscritti di importanti disposizioni sinodali, può essere annoverato tra i vescovi riformatori.

Gli atti di quello del 1621⁶⁰ sono ripartiti in tre sessioni⁶¹ la prima delle quali, oltre all'editto di indizione, le disposizioni procedurali e l'appello dei presenti, contiene soltanto un decreto *De rebus ecclesiae non alienandis nec pignorandis*, mentre maggiori riflessioni si possono trarre dalla seconda e terza parte che raccolgono una ventina di brevi decreti. Dopo un richiamo alle norme emanate dal Concilio di Trento e dai sommi pontefici, viene regolata la condizione dei chierici (residenza, abito, proibizione di portare armi⁶² e di accedere agli spettacoli pubblici, formazione e requi-

⁵⁷ *Pro Serenissimo Rege nostro Catholico Philippo*. Si tratta di Filippo III d'Asburgo re di Spagna, da cui dipendeva il Ducato di Milano.

⁵⁸ Tale documento, del 2 marzo 1608, è edito a stampa con il titolo *Casuum Reservatio in Urbe et Dioecesi Bobiensi*, ed è conservato in archivio insieme con il manoscritto del sinodo Bellini. Si articola in 14 punti e non si discosta nel contenuto da altre analoghe disposizioni del tempo.

⁵⁹ Di questo sinodo possediamo altri 38 pezzi, classificati come: *Diversi Atti sinodali di Monsignor Bellino*, che possono senz'altro considerarsi come una seconda copia che si differenzia dalla prima per contenere solamente il testo dei decreti, e non quindi tutta la parte descrittiva, e in più una serie di preghiere (*Acclamationes*) accanto alle quali ne viene specificata l'intenzione; vi è anche un elenco dei sacerdoti di Bobbio che dovevano dare alloggio ai convenuti per il sinodo.

⁶⁰ *Synodus Dioecesana prima Rev.mi D. Francisci Mariae Abbiati Episcopi Bobiensis*. Sotto questa indicazione sono conservati anche gli atti dei sinodi del 1625 e 1633. Altri sette pezzi, classificati in archivio come: *1° Sinodo Abbiati 1621. Alcuni atti riferentisi a detto Sinodo*, contengono, oltre l'elenco dei presenti e un sunto della parte procedurale, tre decreti già riportati nel testo.

⁶¹ Il che lascerebbe supporre che i lavori si protrassero per tre giorni: questa era generalmente la durata del sinodo diocesano e ciascun giorno dicevasi *Sessio*, con un termine preso a prestito dal Concilio di Trento.

⁶² *Mulctabitur quicumque sclopos rotatos cuiuscumque generis detulerit, vel pugiones damnatos, qui stilletti vocantur*.

siti per ricevere l'ordine sacro), il suono delle campane, la sepoltura ecclesiastica, l'uso del ricavato delle pene pecuniarie e, infine, si stabilisce per l'anno seguente l'*Indictio futurae Synodi*⁶³.

Nonostante tale dichiarazione mons. Abbiati tenne il suo secondo sinodo soltanto nel 1625 e gli atti che ci sono pervenuti costituiscono un lungo documento le cui prime quindici unità sono interamente occupate da disposizioni preliminari⁶⁴: troviamo così un « Editto per le Processioni pubbliche da farsi alli 16, 17 e 18 del corrente mese di Aprile per gli occorrenti bisogni dello Stato di Milano », preghiere, anch'esse in volgare, per la buona riuscita del sinodo e l'ordine da seguire nelle processioni e nello svolgimento dei lavori. Vi è poi una serie di decreti in cui si approvano le deliberazioni scaturite dalle riunioni preparatorie e si confermano quelli emanati nel precedente sinodo⁶⁵. Tra le decisioni più significative ricordiamo soltanto il *Decretum pro reformatione Cancellariae et Fori Episcopalis*, che sanzionava un editto vescovile del 21 marzo del 1620, e l'elenco, di ben tredici pagine, delle tasse della curia vescovile⁶⁶, elenco che, oltre a fornire un completo quadro della struttura di quest'ultima, costituisce un interessante squarcio di società del tempo⁶⁷.

L'ultimo sinodo celebrato da Francesco Maria Abbiati si tenne dopo otto anni, nell'aprile del 1633⁶⁸, e nell'impostazione si discosta dai precedenti solo perché contiene un elenco di tutto il clero della diocesi e un

⁶³ *Sequenti anno 1622 Synodalem conventum ad diem decimam tertiam mensis Aprilis indici iussit.*

⁶⁴ Contengono anche il breve editto di indizione, datato 26 marzo di quel medesimo anno.

⁶⁵ E' anche pubblicato un lungo editto (nove facciate) emanato dal vescovo in occasione della visita pastorale compiuta alla cattedrale *Ordinationes et Decreta pro visitatione Ecclesiae Cathedralis Bobiensis facta anno Domini 1624.*

⁶⁶ Queste erano raccolte sotto le seguenti voci: *Pro Notariis; De examine Testium; De licentiis et praeceptis; De descriptione bonorum; De authenticatione Processus; De Monasteriis Monialium; De alijs in dies feri contingentibus; Dispensationes Matrimoniales; De beneficalibus; De salario sententiarum; In criminalibus; Pro Iudicibus; Pro livellis; De Expeditione Beneficiorum; Pro subscriptione et sigillo; Pro custode carcerum dictae Curiae Episcopalis et executorum eiusdem; Pro Syndico fiscali.*

⁶⁷ Anche di questo sinodo possediamo parzialmente una seconda copia, indicata come: *II° Sinodo Abbiati 1625. Alcuni atti riferentisi a detto Sinodo.*

⁶⁸ Il manoscritto, per un totale di 52 pezzi, presenta difetti di conservazione che determinano, in qualche parte, difficoltà di lettura.

notevole numero di decreti. Tra essi, mentre quelli concernenti le condizioni dei chierici ricalcano gli analoghi del 1621, altri regolano la disciplina sacramentale del battesimo, che deve essere amministrato entro otto giorni dalla nascita⁶⁹, del matrimonio e, per la prima volta, quella degli esorcismi⁷⁰. Ricordiamo ancora le disposizioni concernenti le cerimonie religiose, i legati pii, l'applicazione delle messe e una norma che fissava per ogni anno la data di celebrazione del sinodo⁷¹.

Il primo sinodo di Bobbio i cui atti sono pubblicati a stampa è quello tenuto dal vescovo Alessandro Porro nel 1653⁷². Dall'indice del volume emerge subito l'ampio spazio (con richiami ai canoni del Concilio di Trento) assegnato alla disciplina dei sacramenti⁷³; sono poi menzionati i doveri dei canonici e quelli per la conservazione dei beni ecclesiastici⁷⁴, le norme per la collazione dei benefici, il suono delle campane e il canto gregoriano. Più oltre assistiamo anche al tentativo di unificare in tutta la diocesi gli usi funerari⁷⁵, mentre le pagine 98-123 contengono l'elenco e l'importo delle diverse tasse ecclesiastiche.

⁶⁹ *Qui distulerit baptismum pueri ultra octavum diem anathemas subiaceat.*

⁷⁰ Si prescrive l'autorizzazione scritta per i sacerdoti deputati a compierli, obbligandoli a rifiutare qualsiasi compenso.

⁷¹ *Fiat quotannis Congregatio Synodalis cum toto Clero quoties Synodus haberi non poterit eaque fiet Feria 3 post Dominicam 3^{am} post Pasquam aut certe antecedentem vel subsequenter si ea impedita fuerit.*

⁷² *Synodus dioecesis bobiensis ab illustriss. et reverendiss. D.D. Alexandro Porro, Dei et apostolicae Sedis gratia s. Bobiensis ecclesiae episcopo et comite etc. habita in cathedrali ecclesia XII cal. maii MDCLIII, Mediolani, ex typographia Ludovici Montiae, [1653].* La pubblicazione, anche se in rarissimi esemplari, è giunta fino a noi; due sono le copie che risultano esistenti e di entrambe abbiamo potuto prendere visione. Una è conservata a Parigi nella biblioteca Sainte-Geneviève (cfr. S. DA NADRO, *Sinodi diocesani italiani, 1534-1878*, cit. p. 226, n. 809) e l'altra, sconosciuta ad ogni precedente repertorio, si trova negli Archivi storici bobienesi.

⁷³ *Sacramenta ... debent à Parochis administrari, ut à fidelibus cognosci possit, quanti sint meriti, et quantae sanctitatis.*

⁷⁴ Si espone il principio: *Si etiam bona Ecclesiae Laicis concessa quacumque ratione in commissum ceciderint, nemo eorum caducitatem in damnum Ecclesiae remittere valeat.*

⁷⁵ *Ut autem uniformis sit omnium Ecclesiarum Dioecesis consuetudo in funere procurando, singuli Plebani deferant ad Cancellarium nostrum schedulam literis exartam, in qua singularem Plebium, ac locorum consuetudines sint notatae, ut ijs diligenter examinatis, ad aliquam communem, et honestam Regulam reduci valeant.*

Di questo sinodo possediamo anche alcuni documenti manoscritti (indicati come *Directorium Cancellarij pro Dioecesana Synodo habenda*) che vengono ad integrare il volume a stampa, rispetto al quale contengono in più il decreto di indizione e quella serie di preliminari ⁷⁶ (preghiere, cerimonie, professione di fede, denuncia degli assenti) che abbiamo incontrato più volte anche negli altri sinodi, mentre per i testi dei decreti rimandano all'edizione impressa ⁷⁷.

Brevissimi e chiari sono gli atti del secondo sinodo di mons. Abbiati *Decreta secundae Synodi Dioecesane celebrate anno 1655 octava die mensis Aprilis ab Illustrissimo et Reverendissimo D.D. Alexandro Porro Episcopo Bobiensi et Comite*. Oltre alla nomina dei giudici e degli esaminatori sinodali, la riscossione del cattedratico e la professione di fede, contengono soltanto quattro decreti ⁷⁸ mentre per ogni altra deliberazione si rimanda alle norme emanate in precedenza ⁷⁹.

Il vescovo Bartolomeo Capra, tre sinodi in vent'anni, chiude la intensa stagione sinodale della diocesi di Bobbio. Soltanto alcuni frammenti ⁸⁰, senza nessuna risoluzione, è però quanto ci resta del suo primo sinodo, il quale, proprio in base a questi documenti, sembra sia durato almeno tre giorni e non soltanto il 26 aprile, come fino ad ora è stato ritenuto ⁸¹.

Completi sono invece i manoscritti che ci sono pervenuti del secondo sinodo ⁸²; divisi in due parti, raccolgono nella prima, oltre alle solite dispo-

⁷⁶ Tale parte costituirebbe la prima sessione che si sarebbe svolta il 21 aprile, quanto invece contenuto nel volume a stampa dovrebbero essere la seconda e terza, tenutesi rispettivamente nei giorni 22 e 23.

⁷⁷ L'espressione usata è la seguente: *Ut in libro synodi fol . . .*

⁷⁸ *De Sacramentis; De Sacramento Poenitentiae; De Horis Canonicis; De Funeralibus*.

⁷⁹ *Reliqua vero omnia, et singula praecedentis nostrae Synodi confirmamus, et inobservantes inremissibiliter puniemus*

⁸⁰ Sono venttre pezzi indicati in archivio, come: *Anno 1664 26 Aprile. Alcuni Atti Sinodali*, contenenti un catalogo del clero diocesano, l'elenco dei partecipanti, l'esazione del cattedratico e l'elezione dei giudici e degli esaminatori sinodali.

⁸¹ In questo senso anche una indicazione d'archivio, risalente al secolo scorso, e del seguente tenore: « Senonché dagli altri documenti qui acclusi, non solo la scheda della nomina degli Officiali, ma lo Scrutinio fatto, ecc., risulta che il Sinodo sarebbe perdurato almeno tre giorni ».

⁸² Sono raccolti insieme al terzo con l'indicazione *Synodus Illustrissimi ac Reverendissimi D.D. Bartholomaej Caprae, Bobiensis Episcopi et Comitit. 1674, 3 Septembris. 1684, 9 Aprilis*.

sizioni formali, un questionario in venticinque punti, detto *Formula Tabellae Scrutinii*⁸³. Vi è poi la lettura di alcuni canoni del Concilio di Trento e dei decreti del sinodo Porro del 1653 e per questi ultimi il vescovo si limita a sentenziare *Ita decernimus ac jubemus*.

Nella seconda, indicata come *Directorium Synodi pro Lectore Decretorum*, è contenuta la traccia per collegare i decreti menzionati nel corso del sinodo con quelli emanati dal Porro⁸⁴. L'appello dei presenti e le consuete disposizioni procedurali integrano la documentazione⁸⁵.

Molto meno ci resta del terzo sinodo del vescovo Capra⁸⁶, tuttavia è sufficiente per spostarne la data di celebrazione dal 9 aprile, giorno in cui si tennero le congregazioni preparatorie dei vicari foranei e dei parroci, ai giorni 10, 11 e 12 aprile. Anche di questo sinodo è ipotizzabile che vi fosse una appendice poiché nella parte superstite si fa riferimento, oltre che alla lettura di alcuni decreti raccolti *in libro Synodi*, ad altri che avrebbero dovuto essere contenuti nel cosiddetto *directorium*⁸⁷.

⁸³ In essa, ad esempio, si chiedeva ai parroci: *An habeant Sermonem ad Populum diebus festis; An statum animarum renovaverint; An Doctrinae Christianae dent operam*, e a coloro che godevano di un beneficio: *Quaenam sit eorum obligatio; An inventaria fecerint bonorum; An decreta Visitationis impleverint*, a tutti i singoli sacerdoti: *An confiteantur; An Tonsuram; An vestem Talarem*. Possediamo anche l'esito di questo scrutinio con molte risposte degli interrogatori; in generale la prima impressione che si ricava è quella di un clero sostanzialmente diligente.

⁸⁴ Troviamo ripetutamente l'espressione: « Salirà il lettore in Pulpito, e leggerà nel libro del Sinodo li seguenti Decreti », con a fianco l'indicazione del foglio corrispondente.

⁸⁵ Anche di questo sinodo appare laboriosa la determinazione della data di celebrazione in quanto, accanto a quella del 5 settembre fino ad ora conosciuta, dalla lettura degli atti emerge che le assise iniziarono il 3 per concludersi il 5. In particolare, una lettera del vescovo ai fedeli della diocesi si apre nel modo seguente: « La Congregazione Synodale alla quale si darà principio, piacendo a Dio Benedetto, Lunedì prossimo, et sarà alli 3 di settembre . . . ».

⁸⁶ Come abbiamo visto, gli atti sono raccolti insieme a quelli del precedente sinodo e si compongono di diciassette pezzi.

⁸⁷ I documenti superstiti contengono anche: l'editto di indizione (datato 15 gennaio 1684), l'elenco degli intervenuti, la professione di fede, l'elezione dei giudici e degli esaminatori sinodali e il *Decretum contra absentes*.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Anche se, come abbiamo ricordato, i decreti approvati nei sinodi bobbiensi (unitamente a quelli delle altre diocesi facenti parte della provincia ecclesiastica di Genova) verranno in seguito analizzati comparativamente ponendo in luce analogie e differenze nell'applicazione locale della disciplina canonica, ci pare tuttavia opportuno presentare in questa sede alcune considerazioni in riferimento ai documenti sopra illustrati.

Essi, pur deboli dal punto di vista del diritto positivo, contengono ampie descrizioni delle celebrazioni sinodali, così che lo spazio sottratto ai decreti viene occupato dalla liturgia, dal cerimoniale, dagli elenchi dei presenti e dei titolari dei diversi benefici, elementi tutti di straordinaria importanza per fotografare la vita di quella società religiosa e che confermano come i sinodi, indirizzati al regolamento di rapporti e bisogni del tutto locali, non si possono considerare fonti riguardanti esclusivamente il diritto canonico.

Secondo la nostra ottica l'aspetto giuridico è pur sempre prevalente e ci colpisce l'evoluzione compiuta nel corso di un secolo; dallo zelo riscontrabile nei primi sinodi e identificabile nei ripetuti richiami al Concilio di Trento, alle bolle pontificie e al Concilio provinciale⁸⁸, assistiamo successivamente all'elaborazione normativa riguardante le persone e i benefici ecclesiastici⁸⁹, mentre più tarda è la disciplina dei sacramenti, che solo gradatamente giungerà ad una completa esposizione. Ma è con la raccolta a stampa dei trentasette decreti del primo sinodo Porro che il diritto sinodale raggiunge nella diocesi di Bobbio un completo contenuto legislativo che ebbe a rivelarsi anche duraturo perché successivamente ci si limitò a leg-

⁸⁸ Presieduto dall'arcivescovo di Genova, Cipriano Pallavicino, pubblicò quarantasei decreti che ricevettero l'approvazione della Curia romana il 9 ottobre 1574. Cfr. F. BONCOMPAGNI, in *Dizionario dei Concili*, diretto da P. PALAZZINI, vol. II, Roma 1965, pp. 106-107. Gli atti sono pubblicati in diverse edizioni la più recente delle quali, a cura dello SPOTORNO, risale al secolo scorso. Cfr. *Synodi dioeclesanae et provinciales, editae, atque ineditae s. genuensis ecclesiae; accedunt acta et decreta visitationis Francisci Bossii, episcopi novariensis ann. MDLXXXII, monumentis anekdotis illustrata*, Genuae, ex typographia archiepiscopali, 1833, pp. 19-138.

⁸⁹ Emerge la cura impiegata nel disciplinare il comportamento del clero, regolandone *privilegia et obligationes*, che ci pare superiore all'interesse rivolto alla sua formazione.

gere e confermare tali decreti⁹⁰, che rappresentarono così, per più di settantacinque anni⁹¹, la sostanza delle norme canoniche territoriali vigenti a Bobbio.

Si venne anche accentuando la sudditanza del clero al vescovo con l'intendere il sinodo come una pubblica e solenne manifestazione di obbedienza⁹², piuttosto che il momento in cui il pastore prima di deliberare si consulta con i rappresentanti del suo clero così che le decisioni costituiscano il frutto maturato nell'assemblea.

Un processo inverso venne a determinarsi a proposito dei decreti contenenti i casi riservati, test di primaria importanza per vagliare lo stato morale della diocesi e la severità del suo vescovo, dove dai lunghi elenchi comprendenti anche colpe che oggi possono apparire veniali, si giunse alla determinazione di quei peccati la cui gravità risulta tale in ogni epoca.

Una analisi del contenuto delle norme sinodali deve renderci anche più cauti nell'accettare il rapporto tra frequenza delle celebrazioni e vescovi riformatori; occorre infatti considerare quale dei sinodi sia condotto con un certo criterio giuridico, distinguendo le disposizioni normative da una ordinaria attività regolamentare, al fine di attribuire o meno ad un vescovo la qualifica di riformatore⁹³. Il rapporto tra la frequenza delle celebrazioni e lo zelo pastorale dei vescovi appare scosso anche ove si introduca la variabile delle condizioni civili della diocesi per cui è ipotizzabile che a Bobbio

⁹⁰ Anche nell'ultimo sinodo Capra troviamo la seguente espressione: *De Confirmatione omnium aliorum Decretorum Synodaliū iam factis, et promulgatis ab Illustrissimis, et Reverendissimis Dominis Episcopis Antecessoribus Prefati Illustrissimi et Reverendissimi D.D. Episcopi ut in libro Decretorum Synodaliū.*

⁹¹ Tanti ne corrono tra il primo sinodo del Porro (1653) e quello del carmelitano Carlo Cornaccioli celebrato nel 1729.

⁹² Nel *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica* (cit., p. 276) viene ricordato che il NARDI, al capitolo 21 del *De' parrochi*, intenda il sinodo diocesano come un atto di ubbidienza degli ecclesiastici della diocesi, i quali sono chiamati contemporaneamente dal loro vescovo per udire i suoi ordini.

⁹³ Dopo queste considerazioni è difficile annoverare il vescovo Bartolomeo Capra tra quei pastori che dettero notevole impulso allo sviluppo sinodale: il fatto di aver celebrato tre sinodi è certamente degno di menzione ma occorre non dimenticare che essi, per quanto sappiamo, dal punto di vista giuridico si risolsero in una lettura e approvazione dei vecchi decreti.

mancarono quei contrasti con il potere civile che altrove i vescovi dichiararono di incontrare nel convocare e celebrare i sinodi ⁹⁴.

Infine richiameremo appena un problema, già avanzato dal Savagnone all'inizio del secolo, il quale osservò che la rapida lettura fatta in sinodo non era certamente sufficiente a rendere noti al clero diocesano i decreti sinodali ⁹⁵, per cui proprio le deliberazioni rimaste manoscritte, a causa della limitata diffusione, potrebbero aver ricevuto una ridotta applicazione che potè essere garantita, almeno in certa misura, soltanto con l'edizione a stampa ⁹⁶.

⁹⁴ Tipico è il caso della diocesi genovese dove in una relazione *ad Limina* del 1690, l'arcivescovo Giulio Vincenzo Gentile lamentava che i contrasti con le autorità civili ostacolavano la convocazione dei sinodi. (Cfr. F.M. ACCINELLI, *Stato presente della Metropolitana di Genova ...*, manoscritto conservato nella biblioteca Franzoniana di Genova, fol. 29).

⁹⁵ Cfr. F. G. SAVAGNONE, op. cit., p. 80.

⁹⁶ Il fatto che questa sia conservata soltanto in due esemplari fa però supporre che anche in origine ve ne fossero state poche copie.